

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 25 luglio 2003

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 luglio 2003, n. 189.

Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili Pag. 5

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 190.

Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE Pag. 6

Ministero della giustizia

DECRETO 28 maggio 2003, n. 191.

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato Pag. 18

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo e nomina del commissario straordinario Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2003.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Ottaviano Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 luglio 2003.

Rimozione del sindaco e scioglimento del consiglio comunale di Castello del Matese Pag. 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 23 luglio 2003.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni, con scadenza il 30 gennaio 2004 Pag. 24

Ministero della salute

DECRETO 30 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Paterno Carlos Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo Pag. 25

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Regina Halfeld Furtado De Mendonca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo .. Pag. 25

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Chiurchiu Carlos Raul di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo Pag. 26

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al dott. Coscarelli Mezzano Sebastian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia. Pag. 26

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Cavagna Laura Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia Pag. 27

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al dott. Rivaben Dante Eduardo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia Pag. 28

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Rivaben Dante Eduardo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo Pag. 28

DECRETO 2 luglio 2003.

Non iscrizione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene (*cis*) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ed abrogazione del decreto dirigenziale 5 maggio 2003, recante: «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002» Pag. 29

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva pirifeno che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 30

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva perfluidone che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 30

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva profenofos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 31

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva naptalam che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 32

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva prometrina che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 33

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva monocrofos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 34

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva propoxur che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 35

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fosamina d'ammonio che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 Pag. 35

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva quinalfos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 36

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva neburon che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 37

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva oxadixil che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 38

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva polisolfuro di bario che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 39

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva piridation che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 40

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva pirazossifen che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002. Pag. 41

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 18 aprile 2003.

Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003. Pag. 42

DECRETO 1° luglio 2003.

Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Obbligo formativo - Anno 2003 Pag. 49

Ministero delle attività produttive

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Antares per azioni a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore Pag. 50

DECRETO 30 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «CAS.CO. - Soc. coop. a r.l.», in Milano Pag. 50

DECRETO 30 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La nuova casa», in Cornaredo Pag. 51

DECRETO 30 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Quattro mura», in Milano Pag. 51

DECRETO 30 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa occupazionale servizi comunitari - C.O.SER.CO. a r.l.», in Osio Sotto Pag. 52

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» Pag. 52

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» Pag. 53

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» Pag. 53

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalognolo di Romagna» Pag. 54

DECRETO 10 luglio 2003.

Modifica della sede del laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, autorizzato con decreto 2 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione Pag. 54

DECRETO 10 luglio 2003.

Modifica della sede del laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, autorizzato con decreto 2 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale. Pag. 55

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitelone bianco dell'Appennino centrale» Pag. 56

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

DECRETO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova Pag. 56

DECRETO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'attività di sportello dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Treviso Pag. 57

DECRETO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'attività di accertazione Docfa nell'area servizi catastali e le ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Treviso Pag. 57

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma Pag. 58

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Manfredonia Pag. 58

Agenzia delle dogane

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2003.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Messina.
Pag. 59

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 16 luglio 2003.

Approvazione delle modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa italiana S.p.a. e al regolamento del Nuovo Mercato. (Deliberazione n. 14169) Pag. 60

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 17 giugno 2003.

Modificazione dello statuto Pag. 60

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato relativo alla nomina del maestro Franco Migliacci a presidente della Società italiana degli autori ed editori. Pag. 61

Ministero degli affari esteri:

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Manila (Filippine).
Pag. 61

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur (Malaysia) Pag. 61

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Yaoundé (Camerun) Pag. 61

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia ad Accra (Ghana).
Pag. 61

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Maputo (Mozambico) Pag. 61

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Losanna (Svizzera) Pag. 62

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Basilea (Svizzera) Pag. 62

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Parigi (Francia) Pag. 62

Rilascio di exequatur Pag. 62

Ministero dell'interno: Conferimento di onorificenze al valore civile Pag. 62

Ministero delle politiche agricole e forestali: Dichiarazioni di giacenza del vino e dei mosti - Settore vitivinicolo - Applicazione del regolamento CE n. 1282/2001 Pag. 63

Regione Umbria: Autorizzazione alla Sangemini S.p.a. di San Gemini a produrre e mettere in vendita presso il proprio stabilimento in San Gemini le acque minerali naturali denominate Sangemini, antiche sorgenti Umbre-Fabia e Fonte Aura in contenitori in pet fabbricati con i polimeri estalon CB-602, poet resin tairilin, ozpet pet chips-2180, skypet BL-8050DI Pag. 63

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2003) Pag. 63

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 119**Ministero della difesa**

DECRETO 13 giugno 2003.

Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'art. 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

03A07540

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 luglio 2003, n. 189.

Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo straordinario alla Federazione italiana sport disabili

1. Per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato italiano paraolimpico

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto di natura non regolamentare, le attività della FISD quale Comitato italiano paraolimpico, per l'organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in armonia, per l'attività paraolimpica, con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato internazionale paraolimpico.

Art. 3.

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di pratica dello sport da parte delle persone disabili.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, dopo le parole: «nonché la promozione della massima diffusione della pratica spor-

tiva,» sono inserite le seguenti: «sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili,».

2. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (*Promozione dello sport dei disabili*).

— 1. Il CONI si impegna presso il CIO, presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport e presso le federazioni sportive nazionali, affinché:

a) sia promosso e sviluppato, con risorse adeguate, nell'ambito di tali strutture, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, lo sport dei disabili;

b) alle Paraolimpiadi, sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle Olimpiadi;

c) sia riconosciuto agli atleti guida di atleti disabili il diritto di accompagnarli sul podio in occasione delle premiazioni».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del
Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2128):

Presentato dall'on. (CARLI) ed altri il 19 dicembre 2001.

Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 18 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, l'11 luglio 2002, il 18, 25 settembre 2002, il 22 e 29 gennaio 2003, 12 febbraio 2003 e il 18 marzo 2003.

Nuovamente assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 14 aprile 2003 con pareri delle commissioni I, V, XI, XII.

Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa, il 14 aprile 2003 e il 16 aprile 2003 approvato in un Testo Unificato con atto n. 2181 (On. BATTAGLIA).

Senato della Repubblica (atto n. 2212):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 6 maggio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 12ª e commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede deliberante, il 28 maggio 2003, 11 giugno 2003 ed approvato il 2 luglio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3:

L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 (*Statuto*). — 1. Il C.O.N.I. si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal Comitato olimpico internazionale, di seguito denominato CIO. L'ente cura l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, ed in particolare la preparazione degli atleti e l'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e per tutte le altre manifestazioni sportive nazionali o internazionali finalizzate alla preparazione olimpica. Cura inoltre, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive nonché la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paraolimpico, per i disabili, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.»

03G0215

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 190.

Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 49 e l'allegato B;

Vista la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

Visto l'articolo 2, comma 5-*quater* della legge 26 maggio 2000, n. 137;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Vista la decisione con la quale la Commissione europea in data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'articolo 6 della citata direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto, si intende per:

a) *impresa di assicurazione*: un'impresa che abbia ricevuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 o all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, compresa l'impresa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

b) *stabilimento*: la sede sociale, l'agenzia o la succursale di un'impresa di assicurazione, quale definita nell'articolo 2, lettera c), della direttiva 88/357/CEE, compreso lo stabilimento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

c) *veicolo*: un autoveicolo quale definito nell'articolo 1, numero 1, della direttiva 72/166/CEE, compreso il veicolo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

d) *aventi diritto al risarcimento*: ogni persona avente diritto al risarcimento dei danni a seguito di sinistri causati dalla circolazione degli autoveicoli;

e) *Stato membro*: Stato appartenente all'Unione europea o Stato appartenente allo Spazio economico europeo;

f) *Stato membro nel quale il veicolo staziona abitualmente*: il territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente come definito nell'articolo 1, numero 4, della direttiva 72/166/CEE ovvero lo Stato membro di immatricolazione di un veicolo;

g) fondo di garanzia: il fondo di garanzia previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE, compreso il Fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

h) ufficio nazionale per l'assicurazione: l'ufficio nazionale per l'assicurazione quale definito all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 72/166/CEE, compreso l'Ufficio centrale italiano riconosciuto con decreto ministeriale 26 maggio 1971, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990;

i) Stato terzo: Stato non appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico europeo.

Art. 2.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce disposizioni specifiche relative agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli stessi, provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2. Fatti salvi la legislazione di Stati terzi in materia di responsabilità civile e il diritto internazionale privato, le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai residenti in uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta verde, ogniquale volta tali sinistri siano provocati dall'uso di veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

3. Gli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 si applicano soltanto nel caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo:

a) assicurato tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento, e

b) stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento.

4. Gli articoli 10 e 11 si applicano anche agli incidenti provocati dai veicoli di Stati terzi che rientrano negli articoli 6 e 7 della direttiva 72/166/CEE e nelle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, gli aventi diritto al risarcimento dispongono di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del responsabile.

Art. 3.

Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vettore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all'articolo 2.

2. Il mandatario deve risiedere o essere stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e deve rivolgersi agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.

3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.

4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.

5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta.

6. L'inosservanza da parte dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario della disposizione di cui al comma 5 comporta la irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 2000 a euro 6000, secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

7. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato il rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il mandatario nominato ai sensi del comma 1 ne assume la funzione.

Art. 4.

Richiesta di risarcimento da parte di danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica che risultino danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte dell'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, il danneggiato può rivolgersi all'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6, secondo quanto previsto dall'articolo 8.

Art. 5.

Centro di informazione

1. Per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, è istituito presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il quale può anche stipulare a titolo gratuito apposite convenzioni con enti pubblici o privati che già detengono e gestiscono le informazioni di cui alla lettera *a*), un Centro di informazione incaricato:

a) di tenere un registro contenente le seguenti informazioni:

1) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio della Repubblica;

2) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'allegato *A* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilità del vettore;

3) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di cui al ramo 10 dell'allegato *A* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, diversi dalla responsabilità del vettore, e i mandatarî per la liquidazione dei sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente all'articolo 3 e notificati al Centro di informazione conformemente al comma 3;

b) di assistere gli aventi diritto al risarcimento nell'ottenere le informazioni di cui alla lettera *a*), numeri 1, 2 e 3.

2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera *a*), sono conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione dell'immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di assicurazione.

3. Le imprese di assicurazione comunicano tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.

4. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all'articolo 2, hanno diritto di richiedere al Centro di informazione entro sette anni dalla data del sinistro:

a) nome ed indirizzo dell'impresa di assicurazione;

b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della stessa;

c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri dell'impresa di assicurazione nello Stato membro di residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:

1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica, o

2) il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente nel territorio della Repubblica, o

3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

5. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nei limiti stabiliti dal presente decreto legislativo.

6. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al Centro di informazione il nome e l'indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere tali informazioni, si rivolge in particolare:

a) all'impresa di assicurazione, o

b) all'ente di immatricolazione del veicolo.

7. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio della Repubblica sono tenute a comunicare, in via sistematica, i dati relativi ai numeri di targa dei veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatarî per la liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro, e, a richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del proprietario o dell'usufruttuario o dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in ipotesi di leasing finanziario.

8. Fermi restando i poteri dell'autorità giudiziaria, le forze di polizia, nonché gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, hanno accesso gratuito ai dati del Centro di informazione, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, e dall'articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le imprese di assicurazione, l'Ufficio centrale italiano, l'Organismo di indennizzo nazionale, di cui all'articolo 6, possono richiedere al Centro di informazione i dati per i quali hanno interesse motivato.

9. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione, l'ISVAP può, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, avvalersi dei dati non sensibili trattati per le finalità della banca dati sinistri, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*quater*, della legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni. L'ISVAP dispone le modifiche e le integrazioni necessarie alla banca dati sinistri, al fine di coordinare il relativo trattamento dei dati con le esigenze del Centro di informazione.

10. Le procedure, i tempi e le modalità di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione, le modalità del relativo trattamento dei dati e di gestione del Centro di informazione, anche nei confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni, nonché le modalità di accesso alle informazioni per i soggetti di cui al comma 3, sono definite con provvedimento dell'ISVAP, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso provvedimento sono individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui al comma 9, che saranno oggetto di trattamento anche da parte del Centro di informazione, con esclusione dei dati sensibili.

11. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340, l'ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, l'ISVAP ha altresì titolo ad accedere ai dati dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione istituiti dagli altri Stati membri per l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/26/CE.

13. L'inosservanza del termine di invio dei dati da parte delle imprese di assicurazione al Centro di informazione, da stabilirsi con il provvedimento dell'ISVAP di cui al comma 10, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni:

a) la sanzione da euro 200 a euro 600 se il ritardo è contenuto negli otto giorni successivi a detto termine;

b) la sanzione da euro 400 a euro 1.200 se il ritardo supera il termine di cui alla lettera a) fino a 30 giorni dalla scadenza del termine di invio;

c) la sanzione da euro 600 a euro 1.800 se il ritardo supera i 30 giorni di cui alla lettera b).

14. Le sanzioni di cui al comma 13 si applicano anche nelle ipotesi di invio di dati incompleti.

Art. 6.

Organismo di indennizzo nazionale

1. Alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, è riconosciuto il ruolo di Organismo di indennizzo nazionale.

2. L'Organismo di indennizzo nazionale, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale dell'Ufficio centrale italiano, secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

Art. 7.

Intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale

1. L'Organismo di indennizzo nazionale è incaricato di risarcire gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall'uso di:

a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in un altro Stato membro e stazionario abitualmente in un altro Stato membro;

b) un veicolo di cui risulti impossibile l'identificazione;

c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal sinistro, identificare l'impresa di assicurazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l'Organismo di indennizzo nazionale interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto in uno Stato terzo, il cui ufficio nazionale per l'assicurazione abbia aderito al sistema della carta verde.

Art. 8.

Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

1. Nel caso previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), e comma 2, gli aventi diritto possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale richiesta di risarcimento:

a) qualora l'impresa di assicurazione o il suo mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al mandatario per la liquidazione dei sinistri;

b) nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia designato un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/26/CE. In questo caso gli aventi diritto non possono presentare all'Organismo di indennizzo nazionale una richiesta di risarcimento se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all'impresa di assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

2. L'Organismo di indennizzo nazionale si astiene o cessa di intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno intrapreso o intraprendano un'azione legale direttamente contro l'impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del sinistro.

3. L'intervento dell'Organismo di indennizzo nazionale è sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti dell'impresa di assicurazione o del suo mandatario. Tuttavia, l'Organismo di indennizzo nazionale non può subordinare il risarcimento alla dimostrazione che il responsabile del sinistro sia insolvente o rifiuti di pagare.

4. Gli aventi diritto presentano all'Organismo di indennizzo nazionale la propria richiesta di risarcimento in forma scritta, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax, purché con rilascio del relativo rapporto di trasmissione, o consegnata a mano all'Organismo di indennizzo nazionale con rilascio di ricevuta.

5. L'Organismo di indennizzo nazionale interviene entro due mesi dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso, con le modalità di cui al comma 4, sopra la propria richiesta di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva risposta motivata dell'impresa di assicurazione o del mandatario per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto al risarcimento.

6. L'Organismo di indennizzo nazionale informa immediatamente:

a) l'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la liquidazione dei sinistri;

b) l'organismo di indennizzo dello Stato membro dello stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto;

c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;

d) l'ufficio nazionale per l'assicurazione dello Stato ove è avvenuto il sinistro se il sinistro è stato causato da un veicolo stazionario in un altro Stato rispetto a quello in cui è accaduto il sinistro;

di aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e che interverrà entro due mesi a decorrere dalla presentazione di detta richiesta.

7. L'Organismo di indennizzo nazionale cui è stata presentata la richiesta di risarcimento è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo applicabili nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

Art. 9.

Rimborso da parte dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede l'impresa di assicurazione del responsabile all'Organismo di indennizzo nazionale

1. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 8, acquisisce un credito nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette ed indirette relative alla liquidazione del danno nella misura e con le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia.

2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione di veicoli assicurati con imprese di assicurazione stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo nazionale è tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per i danni subiti da questi ultimi.

3. L'Organismo di indennizzo nazionale è surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. Detta impresa è tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo nazionale di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare può costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'Organismo di indennizzo nazionale abbia omissso la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a).

Art. 10.

Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), l'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, deve informarne immediatamente:

a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di un veicolo non assicurato, nonché il fondo di garanzia dello Stato membro in cui è accaduto il sinistro se diverso da quello ove staziona abitualmente il veicolo;

b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si è verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

2. L'Organismo di indennizzo nazionale, ricevuta la richiesta di risarcimento, è tenuto a rispettare, per la determinazione della responsabilità e la quantificazione del danno, le norme del diritto positivo vigenti nello Stato ove è avvenuto il sinistro.

3. L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella misura e secondo le modalità stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia:

a) al fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata l'impresa di assicurazione;

b) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;

c) al fondo di garanzia dello Stato membro ove si è verificato il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

Art. 11.

Rimborso da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada per quanto anticipato dagli organismi di indennizzo

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, rimborsa l'organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonché delle spese dirette e indirette di cui all'articolo 10, comma 3, nei seguenti casi:

a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un veicolo stazionario abitualmente nel territorio della Repubblica per il quale non è possibile identificare l'impresa di assicurazione;

b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno Stato terzo.

2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver rimborsato l'organismo d'indennizzo, ha diritto di esercitare l'azione di regresso prevista dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

Art. 12.

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

1. Al comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore;».

2. Al comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis) comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore».

Art. 13.

Modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576

1. Al secondo comma dell'articolo 11 della legge 12 agosto 1982, n. 576, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

«In ogni caso, è garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalità nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione dell'ISVAP, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.».

— L'art. 49 e l'allegato B, così recitano:

«Art. 49 (Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli). — 1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

e che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, è informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di informazioni avente la finalità di consentire alle persone lese di chiedere un indennizzo;

b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi pubblici, CONSAP S.p.a., la funzione di organismo di indennizzo incaricato di risarcire le persone lese;

c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo di indennizzo il carattere di sussidiarietà;

d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle già previste per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'art. 12-bis, paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma la funzione attribuita a tale rappresentante.»

«ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.

1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).

1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.

1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.

2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).

2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.

2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.

2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 5/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 99/391/CEE).

2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione animale.

2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie.

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

200/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.».

— La direttiva 2000/26/CE è pubblicata in GUCE n. L. 181 del 20 luglio 2000.

— La direttiva 73/239/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 166 del 16 giugno 1989.

— La direttiva 88/357/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 172 del 4 luglio 1988.

— La legge 24 dicembre 1969, n. 990, reca: «Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.».

— Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, reca: «Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo, della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE».

— Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, reca: «Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita».

— La direttiva 92/49/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 228 dell'11 agosto 1992.

— La legge 26 maggio 2000, n. 137, reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche».

— L'articolo 2, comma 5-*quater*, della citata legge, così recita:

«5-*quater*. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.

(*Omissis*).».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La decisione con la quale la Commissione europea in data 27 dicembre 2002 ha disposto che l'art. 6 della citata direttiva 2000/26/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 maggio 2000, prende effetto dal 20 gennaio 2003 è pubblicata in GUCE n. L. 8 del 14 gennaio 2003.

Note all'art. 1:

— Per la direttiva 73/239/CEE vedi note alle premesse.

— L'art. 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, così recita:

«Art. 1 (*Definizioni*). — 1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;
b) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea;

c) impresa: ogni società che esercita le assicurazioni nei rami indicati nella tabella allegata al presente decreto;

d) stabilimento: la sede legale o una sede secondaria di un'impresa, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 82, comma 5;

e) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato membro in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguarda beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempreché entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato membro di immatricolazione, quando l'assicurazione riguarda veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione;

3) lo Stato membro in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando questo abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato membro in cui l'assicurato ha il proprio domicilio abituale, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri precedenti;

f) rischio assunto in regime di stabilimento: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio del medesimo Stato membro in cui è ubicato il rischio;

g) rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

h) Stato membro d'origine: lo Stato in cui è situata la sede legale dell'impresa che assume il rischio;

i) Stato membro di stabilimento: lo Stato in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

l) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro in cui è ubicato il rischio quando esso è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato membro;

m) società controllata: una società si considera controllata nei casi previsti dall'articolo 2359 del codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le società in cui un altro soggetto, in base ad accordi con altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l'esercizio del voto;

n) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. I diritti di voto da prendere in considerazione sono quelli indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90. Si considera altresì partecipazione qualificata quella che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilità di esercitare su questa un'influenza notevole, ancorché non dominante;

o) mercato regolamentato: un mercato finanziario così come definito dall'art. 1, punto 13, della direttiva n. 93/22/CEE 10 maggio 1993, che può essere situato in uno Stato membro o in uno Stato terzo. In questo secondo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dello Stato membro in questione;

p) autorità di controllo: le autorità nazionali incaricate del controllo delle imprese;

q) unità di conto europea (ECU): quella definita dall'art. 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, e successive modificazioni, applicabile al bilancio generale dell'Unione europea;

r) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una determinata valuta, con corrispondenti attività espresse o realizzabili in questa stessa valuta;

s) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

t) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei seguenti rami indicati nel punto A) della tabella allegata del presente decreto:

a. 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto alla successiva lettera c);

b. 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

c. 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai 6,2 milioni di ECU; l'importo del volume d'affari risulti superiore ai 12,8 milioni di ECU;

il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità.

Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

u) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice;

v) ufficio nazionale di assicurazione: organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo «responsabilità civile autoveicoli»;

z) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

aa) decreto legislativo vita: il decreto legislativo che recepisce la direttiva n. 92/96/CEE 10 novembre 1992;

bb) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'allegato 1, tabella A, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 nell'ambito di attività dell'assicurazione diretta, compresi gli

importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle persone sopra citate, all'orquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione prima dell'avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di suddetti contratti e operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.»

— Per la direttiva 88/357/CEE vedi note alle premesse.

— La direttiva 72/166/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 103 del 2 maggio 1972.

— La direttiva 84/5/CEE è pubblicata in GUCE n. L. 008 dell'11 gennaio 1984.

— L'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, così recita:

«Art. 19. — È costituito presso La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a. un «Fondo di garanzia per le vittime della strada», per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato presso un'impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europeo di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose.

La liquidazione dei danni è effettuata dall'impresa designata a norma del successivo art. 20 per il territorio in cui il sinistro è avvenuto.

L'eventuale azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata nei confronti della stessa impresa.

La Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.a., gestione autonoma delle «vittime della strada», può intervenire nel processo, anche in grado di appello.»

— Il decreto ministeriale 26 maggio 1971, reca: «Riconoscimento dell'Ufficio centrale italiano di assistenza assicurativa degli automobilisti in circolazione internazionale S.r.l., con sede in Milano.»

— L'art. 6 della legge 24 dicembre 1996, n. 990, così recita:

«Art. 6. — 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della permanenza in Italia l'obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l'obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l'utente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione rilasciato dall'apposito ente costituzionale all'estero, attestante l'esistenza di assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, che:

a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato nazionale;

b) sia riconosciuto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne approva lo statuto con proprio decreto.

3. Per i veicoli a motore l'obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi della presente legge o secondo le modalità stabilite con l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascun di essi.

4. L'obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata:

a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto;

b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l'apposito ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l'obbligo negli Stati membri di controllare l'assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da detto Stato terzo.

5. In ogni caso, l'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando l'utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito all'estero, attestante l'esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

6. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l'assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e determinati con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

8. L'ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione di cui alla presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti:

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l'assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;

b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell'assicurato, del responsabile civile e del loro assicuratore;

c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati all'estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche nei confronti dell'ente le disposizioni che regolano l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ai sensi della presente legge.

9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell'organismo di cui al comma 8, i termini di cui all'art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all'art. 313 del codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.

Note all'art. 2:

— Per la direttiva 72/166/CEE, vedi note alle premesse.

— Per l'art. 6, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi note all'art. 1.

— L'art. 7, della citata legge, così recita:

«Art. 7. — L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.

All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.

Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'art. 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione.

Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'art. 33 della presente legge».

Note all'art. 3:

— L'art. 4, della legge 12 agosto 1982, n. 576 (Riforma della vigilanza sulle assicurazioni), così recita:

«Art. 4 (Funzioni dell'ISVAP). — L'ISVAP, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1952, n. 449, e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal fine provvede:

a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;

b) all'esame e alla verifica dei bilanci;

c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione;

c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto utile o necessario alla tutela delle imprese e degli utenti.

Compete altresì all'ISVAP:

a) compiere tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonché all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;

b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;

c) (abrogata);

d) (abrogata);

e) (abrogata);

f) (abrogata);

g) (abrogata);

h) (abrogata);

i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunità economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attività assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.

L'ISVAP svolge attività consultiva e di segnalazione nei confronti del Parlamento e del Governo, nell'ambito delle competenze per la regolazione e il controllo del settore assicurativo.

Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonché i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alla Commissione nazionale per le società e la borsa sulle società con azioni quotate in borsa.

Ferma restando la competenza propria del Governo, ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP intrattiene i rapporti con i competenti organi dell'Unione europea.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, formulata successivamente agli adempimenti di cui all'art. 18, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni con provvedimento motivato.

— L'art. 90, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, così recita:

«Art. 90 (*Rappresentante per la gestione dei sinistri*). — 1. Le imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica ai sensi dell'art. 81 per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti debbono nominare un proprio rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi indennizzi al rappresentante possono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

2. Il rappresentante deve avere residenza nel territorio della Repubblica e non può svolgere per conto della impresa attività diretta all'acquisizione di contratti di assicurazione.

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dalla impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale previsto dall'art. 89.

5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante debbono essere indicati nella polizza di assicurazione nonché nel contrassegno e nel certificato previsti dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.»

— Il ramo 10 dell'allegato A al decreto legislativo n. 175 del 1995, così recita:

«10. R.C. autoveicoli terrestri:

ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).»

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— L'art. 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) così recita:

«Art. 12 (*Espletamento dei servizi di polizia stradale*). — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, reca: «Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

— L'art. 25, comma 2, della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione dei procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), così recita:

«2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, reca: «Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».

— Gli articoli 225, commi 1, lettera *b*) e 226, commi 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così recitano:

«Art. 225 (*Istituzione di archivi ed anagrafe nazionale*). — 1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) (*omissis*);

b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;».

«Art. 226 (*Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale*). — 1. - 4 (*omissis*).

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*) e *n*).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. L'archivio è completamente informatizzato; è popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalità di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri è istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonché a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonché i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'art. 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L'anagrafe nazionale è completamente informatizzata; è popolata ed aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresì specificati i contenuti, le modalità di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».

— Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.

— Per la legge 12 agosto 1982, n. 576, vedi note all'art. 3.

Nota all'art. 8:

— Per la direttiva 2000/26/CE vedi note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per l'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi note all'art. 3.

— L'articolo 29, della citata legge, così recita:

«Art. 29. L'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti nel primo comma dell'art. 19, lettere *a*) e *b*), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.

Nel caso previsto alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 19, l'impresa che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti sia dell'assicurato che del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.».

Nota all'art. 12:

— Il testo vigente degli articoli 11 e 94 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, così come modificato dal presente decreto così recita:

«Art. 11 (*Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*). — 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa deve farne domanda all'ISVAP, fornendo la prova di possedere un capitale sociale, se si tratta di società per azioni o di società cooperativa, o un fondo di garanzia, se si tratta di società di mutua assicurazione, non inferiore alla misura indicata nell'art. 12.

1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione.

1-ter. La Direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica.

2. L'impresa deve unire alla domanda di autorizzazione i seguenti documenti:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, il quale deve indicare i singoli rami di assicurazione che l'impresa intende esercitare e, se l'impresa intende esercitare, oltre alle assicurazioni dirette, anche la riassicurazione;

b) la prova dell'avvenuto deposito dell'atto costitutivo e dello statuto presso l'Ufficio del registro delle imprese e della relativa iscrizione a norma del codice civile;

c) l'elenco nominativo delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, direzione nonché di controllo. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP;

d) l'elenco nominativo delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, nell'impresa il controllo o una partecipazione qualificata, con l'indicazione dell'entità di ciascuna di queste partecipazioni. Le medesime persone debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con apposito decreto emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, tenuto conto che, nel caso si tratti di persone giuridiche, i predetti requisiti debbono essere posseduti dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci delle stesse;

e) il programma dell'attività che intende esercitare, contenente gli elementi di cui all'articolo 14 e accompagnato dalla relazione di cui all'art. 15.

e-bis) il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto *A* dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore.

3. L'impresa richiedente deve inoltre fornire ogni altro documento che sia richiesto dall'ISVAP.

4. Il rilascio dell'autorizzazione è altresì subordinato all'approvazione dello statuto dell'impresa da parte dell'ISVAP.»

«Art. 94 (*Altre condizioni per il rilascio dell'autorizzazione*). — 1. Per ottenere l'autorizzazione l'impresa deve inoltre:

a) presentare insieme alla domanda i seguenti documenti:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria e dell'atto di nomina del rappresentante generale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 2506 del codice civile;

2) un certificato comprovante la residenza del rappresentante generale nel territorio della Repubblica;

3) l'elenco nominativo degli amministratori e dei responsabili della gestione;

4) il certificato, rilasciato dalle competenti autorità di controllo dello Stato in cui si trova la sede legale, dal quale risultino quali rami tra quelli indicati al punto 4) della tabella allegata l'impresa è autorizzata ad esercitare ed i rischi effettivamente esercitati;

b) obbligarsi a tenere presso la sede secondaria istituita nel territorio della Repubblica una contabilità specifica dell'attività esercitata nel territorio stesso e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;

c) obbligarsi a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto previsto dagli articoli 103 e seguenti;

d) presentare un programma dell'attività che intende esercitare nel territorio della Repubblica, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 95;

e) fornire ogni altro documento che sia ritenuto necessario ai fini del rilascio dell'autorizzazione in base al presente decreto.

e-bis) *comunicare il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore.*».

Nota all'art. 13:

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come modificato dal presente decreto legislativo:

«Art. 11 (*Consiglio*). — Il consiglio è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie. In ogni caso, è garantita la presenza di componenti dotati di specifica professionalità nel settore dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti.

I componenti del consiglio non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'art. 4 o di enti e società con essi comunque collegati.

Ai componenti del consiglio compete una indennità nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.».

03G0217

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 maggio 2003, n. 191.

Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

E

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, relativo ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni, e, in particolare, l'articolo 9, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono emanate disposizioni e direttive generali volte a regolamentare le misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento scolastico italiano;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 115 del 1992, ove il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale per la professione di avvocato;

Vista la determinazione interlocutoria del Consiglio di Stato, presa dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 885-U.L.47/13-1 del 24 aprile 2003);

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115;

c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione forense in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio della professione.

Art. 2.

Contenuto della prova attitudinale

1. La prova attitudinale prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo ha luogo, almeno due volte l'anno, presso il Consiglio nazionale forense. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola nella prova scritta e nella prova orale, salvo quanto previsto dal comma 5.

2. L'esame si svolge nel rispetto delle condizioni stabilite nel decreto ministeriale di riconoscimento e verte sulle materie ivi indicate, previa valutazione della formazione del richiedente. Il decreto di riconoscimento individua le materie di esame tra quelle elencate nell'allegato A al presente regolamento.

3. La prova scritta consiste nello svolgimento di uno o più elaborati vertenti su non più di tre materie tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova scritta, di cui una a scelta dell'interessato.

4. La prova orale verte su non più di cinque materie scelte dal richiedente tra quelle indicate nel decreto di riconoscimento quali materie su cui svolgere la prova orale oltre che su ordinamento e deontologia professionale.

5. Se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale.

Art. 3.

Commissione d'esame

1. Presso il Consiglio nazionale forense è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti.

2. La nomina di tre membri effettivi e di tre membri supplenti è effettuata tra professionisti iscritti all'albo degli avvocati con almeno otto anni di anzianità designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti, tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso un'università della Repubblica nelle materie su cui è sostenuta la prova attitudinale, previa designazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. La commissione è costituita con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commis-

sione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale; in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i componenti supplenti. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall'articolo 6 sono adottate a maggioranza.

4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione è a carico del Consiglio nazionale forense.

Art. 4.

Vigilanza sugli esami

1. Il Ministro della giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami e sulla commissione prevista all'articolo 3 in conformità alle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive integrazioni.

Art. 5.

Svolgimento dell'esame

1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale forense domanda di ammissione all'esame redatta secondo schema allegato sub B al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove d'esame. Le prove scritte, ciascuna della durata massima di sette ore, si svolgono in giorni consecutivi. Tra la data fissata per lo svolgimento dell'ultima prova scritta e quella delle prove orali non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia.

Art. 6.

Valutazione della prova attitudinale

1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato in ogni prova scritta una votazione minima complessiva pari a 30. Si considera superato

l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.

2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.

3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini dell'iscrizione all'albo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 maggio 2003

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro per le politiche comunitarie
BUTTIGLIONE

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 331

ALLEGATO A
(art. 2)

ELENCO DELLE MATERIE

1. Diritto costituzionale.
2. Diritto civile.
3. Diritto commerciale.
4. Diritto del lavoro.
5. Diritto penale.
6. Diritto amministrativo.
7. Diritto processuale penale.
8. Diritto processuale civile.
9. Diritto internazionale privato.
10. Ordinamento e deontologia professionale.

ALLEGATO B
(art. 5)

Il/la sottoscritto/a
nato/a il a; cittadino/a
residente in
in possesso del titolo professionale di;
rilasciato da;
a compimento di un corso di studi di anni,
comprendente le materie sostenute presso l'Università
con sede in
iscritto nell'albo professionale di dal ed in possesso del
decreto ministeriale di riconoscimento del proprio titolo professionale
emesso in data

domanda

ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di poter partecipare alla prova attitudinale secondo quanto previsto nel decreto ministeriale di riconoscimento di cui sopra.

A tal fine tra le materie indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento - indica quale materia su cui svolgere la prova scritta:

e quali materie su cui svolgere la prova orale le seguenti:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

allega:

copia di un documento di identità;

copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento. La copia del decreto di riconoscimento può essere effettuata anche avvalendosi delle modalità alternative all'autenticazione di copie previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Data

Firma

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione dalle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 (*Regolamenti*).

da 1 a 2 (*omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4-bis (*omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE

relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni):

«Art. 6 (*Misure compensative*). — 1. Il riconoscimento è subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento della durata massima di tre anni oppure al superamento di una prova attitudinale:

a) se la formazione professionale attestata dai titoli di cui all'art. 1 e all'art. 3 verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;

b) se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata ai sensi dell'art. 3, lettera b).

2. Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se riguarda le professioni di procuratore legale, di avvocato, di commercialista e di consulente per la proprietà industriale.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri interessati, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione e in assenza di tempestiva opposizione della Commissione delle Comunità europee, possono essere individuati, con riferimento alle situazioni previste dagli articoli 3 e 4, altri casi di obbligatorietà della prova attitudinale.

4. Nei casi in cui è richiesto il tirocinio o la prova attitudinale, non si applica il secondo comma dell'art. 5 del presente decreto.».

«Art. 9 (*Disposizioni applicative delle misure compensative*). — 1. Con decreti del Ministro competente ai sensi dell'art. 11, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio di Stato, sono emanate disposizioni e direttive generali per l'applicazione degli articoli 5, 6, 7 e 8, con riferimento alle singole professioni e alle relative formazioni professionali.».

Note all'art. 1:

— Per il titolo del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, vedi note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115:

«Art. 12 (*Procedura di riconoscimento*). — 1. La domanda di riconoscimento deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere, rispondente ai requisiti indicati all'art. 10.

2. La domanda deve indicare la professione o le professioni di cui all'art. 2, in relazione alle quali il riconoscimento è richiesto.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

4. Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice una conferenza di servizi ai sensi della legge n. 241/1990 alla quale partecipano i rappresentanti:

a) degli altri Ministeri di cui all'allegato A;

b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

c) del Ministero degli affari esteri;

d) del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

e) del Dipartimento per la funzione pubblica.

Nella conferenza sono sentiti un rappresentante dell'ordine o della categoria professionale ed un docente universitario in rappresentanza delle università designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Sul riconoscimento provvede il Ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione a norma del precedente comma 3.

6. Nei casi di cui all'art. 6, il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente a norma dell'art. 15.

7. I decreti di cui al precedente comma 5 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. I precedenti commi 4 e 7 non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 6, comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Si riporta il titolo del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.».

Nota all'art. 5:

— Si riporta il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).».

03G0216

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali presentate personalmente da diciotto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Elena Stasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 18 giugno 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 21178/Gab/VI Sett. del 19 giugno 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sant'Antimo (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Elena Stasi.

Roma, 1° luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08731

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 luglio 2003.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del comune di Ottaviano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 aprile 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Ottaviano (Napoli) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Pasquale Manzo;

Visto il proprio decreto, in data 17 giugno 2003, con il quale la dott.ssa Maria Elena Stasi è stata nominata commissario straordinario per la gestione del comune suddetto, in sostituzione del dott. Pasquale Manzo;

Considerato che la dott.ssa Maria Elena Stasi, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

La dott.ssa Fiora Fasano è nominata commissario straordinario per la gestione del comune di Ottaviano (Napoli) in sostituzione della dott.ssa Maria Elena Stasi con gli stessi poteri conferiti a quest'ultima.

Dato a Roma, addì 8 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

03A08732

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
11 luglio 2003.

Rimozione del sindaco e scioglimento del consiglio comunale di Castello del Matese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il signor Alfonso Riccitelli è stato eletto alla carica di sindaco del comune Castello del Matese (Caserta) nelle consultazioni del 13 maggio 2001;

Considerato che i procedimenti penali che gravano sul suddetto amministratore, sfociati in misure limitative della libertà personale disposte da autorità italiane ed estere, e la condotta complessivamente tenuta dal medesimo hanno ingenerato nella comunità di Castello del Matese una situazione di tensione e di allarme sociale che espone l'ordinata e civile convivenza a gravi rischi di turbativa e minaccia la sicurezza delle istituzioni locali;

Viste le condizioni di fatto lesive degli interessi della comunità locale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sopracitato amministratore;

Visto l'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, altresì, che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la rimozione del sindaco integra una delle fattispecie dissolutoria del consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il signor Alfonso Riccitelli, sindaco del comune di Castello del Matese (Caserta), è rimosso dalla carica.

Art. 2.

Per effetto della disposizione di cui al precedente art. 1, il consiglio comunale di Castello del Matese (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il sig. Alfonso Riccitelli è stato eletto sindaco del comune di Castello del Matese (Caserta), nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001.

Una serie di eventi e di circostanze, riconducibili direttamente o indirettamente alla condotta del suddetto amministratore o alla sfera delle sue relazioni, cointeressenze o aree di influenza, ha determinato, nella comunità di Castello del Matese, una situazione di pericolo per l'ordinata e civile convivenza e per la sicurezza delle istituzioni, e quindi una concreta minaccia per la salvaguardia dell'ordine pubblico, la cui tutela è compito primario dello Stato ai sensi dell'art. 159 del decreto legislativo n. 112/1998.

La diffusione nella cittadinanza della conoscenza dell'apertura a carico del suddetto sindaco, già in passato più volte condannato e dichiarato fallito, di svariati procedimenti da parte di diverse Procure della Repubblica per gravissime ipotesi di reato, ha suscitato un profondo turbamento nella coscienza civile della popolazione con concreto rischio del diffondersi tra i cittadini di un atteggiamento di disimpegno nell'adempimento dei doveri civici e nella osservanza delle leggi. Ciò, con specifico riguardo alla natura delle ipotesi delittuose - contro il patrimonio, la fede pubblica, la pubblica amministrazione, la libertà individuale - per alcuna delle quali la fase delle indagini preliminari si è già conclusa con la relativa notifica ai sensi dell'art. 415-bis del codice di procedura penale.

Lo stato di allarme sociale si è ulteriormente accresciuto allorché il sindaco nel luglio del 2002, è stato tratto in arresto da agenti di polizia del Principato di Monaco per essere stato sorpreso, all'interno di quel casinò, in possesso di quattordici vaglia cambiari per un ingentissimo ammontare, emessi dal Banco di Napoli e provenienti da un furto con scasso perpetrato a Napoli.

Anche questa circostanza è stata collegata, nel diffuso giudizio, al tenore di vita inequivocabilmente superiore al reddito di impiegato di azienda sanitaria locale sul quale egli può contare. L'ostentato possesso di quattro autovetture di grossa cilindrata e di una potente moto, la notoria frequentazione di case da gioco, i costosi soggiorni fuori del luogo di residenza, sono stati tratti nella valutazione popo-

lare a motivo di sconcerto per la incompatibile rappresentanza, in capo al sindaco, di quel complesso di interessi pubblici primari che proprio l'ente locale è chiamato a tutelare.

La disinvolta e non dissimulata frequentazione di persone con precedenti penali per gravi delitti (quali: associazione a delinquere, possesso di armi, reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione) ha accresciuto il disagio della cittadinanza.

Lo stato di allarme sociale che nel tempo è andato crescendo per la permanenza del suddetto amministratore nell'esercizio della carica pubblica si è recentemente tradotto in forme di percepibile tensione a seguito della esecuzione, nella mattinata del 22 giugno 2003, del suo arresto per i reati di truffa, falso e millantato credito. Nella circostanza è stato anche arrestato con le medesime imputazioni un consigliere dello stesso comune. A seguito dell'arresto i suddetti sono stati sospesi dall'esercizio delle pubbliche funzioni, ma il provvedimento resta legato alla sua durata.

Gli elementi riferiti, considerati complessivamente, e nelle loro reciproche interazioni, evidenziano un quadro di grave ed insostenibile degrado della rappresentanza elettiva nel comune di Castello del Matese, che alimenta un pericoloso disimpegno della cittadinanza nei riguardi dei doveri di partecipazione alla vita istituzionale dell'ente.

In questo contesto, le condizioni irrinunciabili della salvaguardia dell'ordine pubblico, che dovrebbero poter trovare nel sindaco un preciso punto di riferimento, appaiono direttamente minacciate, risultando il quadro ambientale locale a tal punto compromesso da giustificare ragionevolmente, sulla base delle inequivocabili circostanze di fatto sopra illustrate, un giudizio di attualità e di concretezza della compromissione di quel complesso di beni fondamentali nel quale si sostanzia l'ordine pubblico.

Il Prefetto di Caserta, accerato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Alfonso Riccitelli dalla carica di sindaco, con relazione del 30 aprile 2003, che qui si intende integralmente richiamata.

Ciò anche sul conforme parere espresso dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che ha osservato come l'ulteriore permanenza del sindaco in seno alla compagine amministrativa sia suscettibile di potenziale turbativa dell'ordine pubblico.

Pertanto, si ritiene che, anche per evitare ulteriori pregiudizi, nella fattispecie ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta di rimozione del sindaco ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gravi motivi di ordine pubblico.

Rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 1, del citato decreto legislativo, la rimozione comporta, necessariamente, lo scioglimento del consiglio comunale, e considerato che i suddetti provvedimenti costituiscono aspetti inscindibili del medesimo procedimento, si ritiene che i medesimi debbano essere adottati contestualmente con unico decreto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si dispone la rimozione del sindaco del comune di Castello del Matese e, per l'effetto, lo scioglimento del consiglio comunale del medesimo ente.

Roma, 8 luglio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A08791

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 luglio 2003.

Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatré giorni, con scadenza il 30 giugno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 17 luglio 2003 è pari a 42.258 milioni di euro;

Decreta:

Per il 31 luglio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro

a centottantatré giorni con scadenza il 30 gennaio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 luglio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 del decreto ministeriale 20 maggio 2003, è disposto, altresì, il 29 luglio 2003, il collocamento supplementare dei buoni ordinari del Tesoro di cui al presente decreto, riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato».

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2003

p. Il direttore generale: CANNATA

03A08890

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 maggio 2003.

Riconoscimento al sig. Paterno Carlos Alberto di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Paterno Carlos Alberto, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 4 marzo 1970 dall'Universidad de Buenos Aires - Facultad de Medicina (Repubblica Argentina) al sig. Paterno Carlos Alberto, cittadino italiano, nato a Buenos Aires (Argentina) il 26 aprile 1945, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Paterno Carlos Alberto è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08623

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Regina Halfeld Furtado De Mendonca di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Regina Halfeld Furtado De Mendonca, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere dalla Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di médica in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 22 dicembre 1986 dall'Universidade Federal de Juiz de Fora (Brasile) alla sig.ra Regina Halfeld Furtado De Mendonca, nata a Juiz de Fora (Brasile) il 15 gennaio 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Regina Halfeld Furtado De Mendonca è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurgici

e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08624

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Chiurchiu Carlos Raul di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Chiurchiu Carlos Raul, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di *médico Cirujano* conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di *médico Cirujano* rilasciato in data 27 novembre 1992 dall'Universidad Nacional de Cordoba, al sig. Chiurchiu Carlos Raul, cittadino italiano, nato a Cordoba (Argentina) l'11 gennaio 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Chiurchiu Carlos Raul è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08625

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al dott. Coscarelli Mezzano Sebastian di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Coscarelli Mezzano Sebastian, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di *especialista eu cardiologia* conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specialista eu cardiologia, rilasciato nell'anno 1998 dall'Istituto Sacre Coeur de Clinicas Cardiovasculares de la Republica Argentina al dott. Coscarelli Mezzano Sebastian, cittadino italiano, nato a La Plata (Argentina) il 24 ottobre 1969, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello sviluppo delle attività sanitarie nell'ambito del servizio Sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08626

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Cavagna Laura Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Cavagna Laura Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specialista en hematologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ematologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo presso l'ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Torino;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specialista en hematologia, rilasciato nell'anno 1996 dal Ministerio de Salud Y Accion Social della Republica Argentina alla dott.ssa Cavagna Laura Maria, cittadina italiana, nata a Rosario (Argentina) il 28 settembre 1967, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello sviluppo delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08627

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al dott. Rivaben Dante Eduardo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Rivaben Dante Eduardo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specialista in cardiologia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di médico conseguito dal richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specialista in cardiologia, rilasciato nell'anno 1986 dal Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe (Argentina) al dott. Rivaben Dante Eduardo, cittadino italiano, nato a Rosario (Argentina)

il 20 febbraio 1956, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello sviluppo delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08628

DECRETO 9 giugno 2003.

Riconoscimento al sig. Rivaben Dante Eduardo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Rivaben Dante Eduardo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, nella riunione del 13 maggio 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico rilasciato in data 9 settembre 1981 dall'Universidad Nacional de Rosario - Facultad de Ciencias Médicas (Argentina) al sig. Rivaben Dante Eduardo, cittadino italiano, nato a Rosario (Argentina) il 20 febbraio 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Rivaben Dante Eduardo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A08629

DECRETO 2 luglio 2003.

Non iscrizione della sostanza attiva 1,3-dicloropropene (*cis*) nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002 ed abrogazione del decreto dirigenziale 5 maggio 2003, recante: «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Accertato che nella versione italiana dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione è elencato l'1,3 dicloropropano (*cis*) in luogo di 1,3-dicloropropene (*cis*), come correttamente riportato nella versione inglese del citato regolamento;

Visto il decreto dirigenziale del 5 maggio 2003 con cui erano state erroneamente revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenuti 1,3-dicloropropene;

Accertato inoltre che non risulta autorizzato alcun prodotto fitosanitario a base di 1,3-dicloropropene (*cis*);

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva 1,3-dicloropropene (*cis*) non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Il decreto dirigenziale 5 maggio 2003, recante: «Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva 1,3-dicloropropene, che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002» è abrogato per le ragioni specificate nelle premesse.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

03A08507

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva pirifenox che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il pirifenox, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirifenox;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti pirifenox;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva pirifenox non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirifenox, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirifenox è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti pirifenox sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI PIRIFENOX LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
PROSIT 200 EC	009207	24/04/97	Scam S.r.l.
CORONA 200 EC	009559	13/03/98	Syngenta Crop Protection S.p.a.
DORADO	009140	28/02/97	Syngenta Crop Protection S.p.a.

03A08508

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva perfludone che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il perfludone, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti perfludone;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti perfludone;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva perfludone non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva perfludone, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti perfludone è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti perfludone sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI PERFLUDONE LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
TIOLERBANE COMBI	004399	25/05/81	Chimiberg S.r.l.
MALERBANE C	002247	28/05/76	Chimiberg S.r.l.

03A08509

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva profenofos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il profenofos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti profenofos;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti profenofos;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva profenofos non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva profenofos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti profenofos è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti profenofos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI PROFENOFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
POLYTRIN S	006576	13/12/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.
SELECRON E	006186	15/01/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.
SELECRON VEGOIL	006185	15/01/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.
SELECRON	006182	15/01/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.

03A08510

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva naptalam che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il naptalam, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti naptalam;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti naptalam;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva naptalam non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva naptalam, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti naptalam è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti naptalam sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI NAPTALAM LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
ALANAP	005862	06/04/84	Crompton Chemical S.r.l.
ALANAP 3	001295	21/10/74	Isagro S.p.a.
NAPSER	004414	08/10/81	Sepran S.a.s.

03A08511

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva prometrina che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre

2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la prometrina, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti prometrina;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti prometrina;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva prometrina non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva prometrina, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti prometrina è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti prometrina sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI PROMETRINA LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
PROMET	004366	25/05/81	Chemia S.p.a.
SIAPRON	007436	09/03/88	Siapa S.r.l.
GESAGARD 50	002818	30/05/78	Syngenta Crop Protection S.p.a.

03A08512

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva monocrotofos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il monocrotofos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva monocrotofos non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva monocrotofos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti monocrotofos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI MONOCROTOFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
AZODRIN 20	000322	09/03/72	Basf Agro S.p.a.
MONOFOS	001480	30/05/74	Chemia S.p.a.
CROTOFIT WP	001397	19/12/73	New Agri S.r.l.
GESIK	001282	28/07/73	Sariaf S.p.a.
SILCROT 20	001348	19/12/73	Siapa S.r.l.
CROTOS 20	000267	22/11/71	Siapa S.r.l.
TREMOTAL	000132	09/08/71	Sipcam S.p.a.
NUVACRON 20	002151	26/03/76	Syngenta Crop Protection S.p.a.
CROTOFIT E	001400	19/12/73	Terranalisi S.r.l.
ERITOX 20	001157	15/02/73	Terranalisi S.r.l.

03A08513

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva propoxur che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il propoxur, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti propoxur;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti propoxur;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva propoxur non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva propoxur, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti propoxur è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti propoxur sono tenuti ad adottare ogni

iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI PROPOXUR LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
BAYSOL LIZETAN	010843/PPO	11/04/01	Bayer Cropscience S.r.l.
ILDENAL PLUS	010100	23/07/99	Bayer Cropscience S.r.l.
03A08514			

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva fosamina d'ammonio che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui la fosamina d'ammonio, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva fosamina d'ammonio non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fosamina d'ammonio, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti fosamina d'ammonio sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI FOSAMINA D'AMMONIO LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
KRENITE	005386	30/05/83	Du Pont de Nemours italiana S.r.l.

03A08515

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva quinalfos che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il quinalfos, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti quinalfos;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti quinalfos;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva quinalfos non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva quinalfos, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti quinalfos è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti quinalfos sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

Allegato

PRODOTTI A BASE DI QUINALFOS LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
EKOS	009690	14/07/98	Agrosol S.r.l.
PATRIOT	009927	12/02/99	Isagro Italia S.r.l.
QUIRIC	009871	07/01/99	Kemipharm S.r.l.
IGUASU'	009604	14/04/98	Rocca Frutta S.r.l.
MYREX	010388	22/03/00	Sariaf S.p.a.
QUILFOS EC	010006	09/04/99	Scam S.r.l.
SPITZE	009926	12/02/99	Siapa S.r.l.
EKALUX	006033	19/07/84	Syngenta Crop Protection S.p.a.
UNIFOS	009764	01/10/98	Tecomag S.r.l.
KALTER	009722	04/08/98	Terranalisi S.r.l.

03A08516

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva neburon che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il neburon, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti neburon;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti neburon;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva neburon non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva neburon, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti neburon è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti neburon sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI NEBURON LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
STINURON PB 60	005254	23/02/83	Agrosol S.r.l.
PRODIX FLOWABLE	007316	10/12/87	Bayer Cropscience S.r.l.
GRANUREX	004331	18/05/81	Bayer Cropscience S.r.l.
VECLAN	005551	23/11/83	Cheminova Agro Italia S.r.l.
NELIN	007577	25/10/88	Scam S.r.l.
NORUBEN 40	007681	02/02/89	Siapa S.r.l.
PREGRANIL	005427	04/07/83	Sipcam S.p.a.
GRANGRANO	007457	18/03/88	Syngenta Crop Protection S.p.a.

03A08517

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva oxadixil che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui l'oxadixil, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti oxadixil;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti oxadixil;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva oxadixil non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva oxadixil, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti oxadixil è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti oxadixil sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI OXADIXIL LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
BLITZ	010203	02/12/99	Agrivet S.a.s.
VITIRIL COMBI	007204	03/07/87	Bayer Cropscience S.r.l.
VITIRIL M	006501	20/09/85	Bayer Cropscience S.r.l.
OXIFOL	006320	03/04/85	Dow Agrosciences B.V.
AMPELOSAN COMBI	010061	21/06/99	Dow Agrosciences B.V.
SIRDATE MZ DF	008445	16/11/93	Du Pont de Nemours italiana S.r.l.
OXAL CU	011230	04/03/02	Europhyto S.r.l.
OXARAM	010755	19/03/01	Guaber S.p.a.
OXACUR	010558	20/07/00	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
OXIL MZ	011128	18/12/01	Scam S.r.l.
ASTER-R WDG	011309	09/05/02	Scam S.r.l.
OXIL-F WDG	011161	24/01/02	Scam S.r.l.
OXIL-R WDG	011162	24/01/02	Scam S.r.l.
OXIL STRONG WDG	011256	28/03/02	Scam S.r.l.
OXAVIT M	010980	12/07/01	Sivam S.p.a.
OXAVIT-R	011018	25/09/01	Sivam S.p.a.
SANDOFAN F 10-35	006495	20/09/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.
OXIFOL CM	006498	20/09/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN C	006502	20/09/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.
PULSTAR	006582	13/12/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN CL	007863	27/06/89	Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN M	006318	03/04/85	Syngenta Crop Protection S.p.a.
SANDOFAN M WG	009601	14/04/98	Syngenta Crop Protection S.p.a.
RIPOST PEPITE	008454	16/11/93	Syngenta Crop Protection S.p.a.

03A08518

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva polisolfuro di bario che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il polisolfuro di bario, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva polisolfuro di bario non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva polisolfuro di bario, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti polisolfuro di bario sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI POLISOLFURO DI BARIO LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
POLIBARIO-STI L	004533	14/11/81	Agrosol S.r.l.
SOLBAR S	003973	20/12/80	Bayer Cropscience S.r.l.
COCCIN S	006514	03/10/85	Chemia S.p.a.
ZOLFOSOL 25	006512	03/10/85	Chemia S.p.a.
ZOLFOSOL 15	006511	03/10/85	Chemia S.p.a.
AGROBAR	003187	07/07/79	Cheminova Agro Italia S.r.l.
CHIMIBAR	009703	28/07/98	Chimiberg S.r.l.
BARIO VALSELE	003038	30/04/79	Fedis S.r.l.
TIOBAR	003465	14/01/80	Isagro S.p.a.
FLORBARIO	002943	10/11/78	Sariaf S.p.a.
FLORBARIO ESSE	002942	04/12/79	Sariaf S.p.a.
FLORBARIO LIQUIDO	002978	10/11/78	Sariaf S.p.a.
POLIBA	003305	22/10/79	Scam S.r.l.
SOLFOBARIO ROMAGNA 40-42%	002980	11/11/78	Siapa S.r.l.
SILPOL 45/47	002844	08/08/78	Siapa S.r.l.
SILPOL L	003202	05/07/79	Siapa S.r.l.
SOLFOBARIO ROMAGNA 46%	003726	16/09/80	Siapa S.r.l.
SOLFOBARIO ROMAGNA LIQUIDO	003784	19/06/80	Siapa S.r.l.
SILPOL	004409	26/09/81	Siapa S.r.l.
ALEPRIN	002891	08/11/78	Sipcam S.p.a.
BARIOTIOL TIPO S	002823	22/12/78	Sipcam S.p.a.
BARIOTIOL L	002820	26/05/78	Sipcam S.p.a.
BARIOTIOL E	001811	11/11/74	Sipcam S.p.a.
BARIOTIOL TIPO NORMALE	002824	30/05/78	Sipcam S.p.a.
POLSOL	000920	07/03/74	Sivam S.p.a.
POLISOLFURO DI BARIO LIQUIDO POLISENIO	000908	22/02/73	Soc. Polisenio S.r.l.
POLIBAR	002783	10/03/80	Solvay Bario e Derivati (SABED) S.p.a.
POLIBARIO STI 46	004453	01/10/81	Sti Solfotecnica italiana S.p.a.
BARIOTER	001491	22/04/74	Terranalisi S.r.l.

03A08519

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva piridafention che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il piridafention, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti piridafention;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti piridafention;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva piridafention non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva piridafention, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti piridafention è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti piridafention sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI PIRIDAFENTION LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
ARBEKAR	008353	14/07/93	Sipcam S.p.a.
MITRASIP	007559	25/10/88	Sipcam S.p.a.
AS BETA	005316	15/04/83	Sipcam S.p.a.
OFUNACK PB	004201	17/02/81	Sipcam S.p.a.
OFUNACK P3	004164	20/12/80	Sipcam S.p.a.
OFUNACK L	004132	09/12/80	Sipcam S.p.a.

03A08520

DECRETO 2 luglio 2003.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono la sostanza attiva pirazossifen che non è stata iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE - UFFICIO XVI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 2, comma 1, del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione del 20 novembre 2002, relativo alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il pirazossifen, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 2 del suddetto regolamento, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Ritenuto di dover attuare il suddetto regolamento comunitario, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, lettera (a), del citato regolamento (CE) n. 2076/2002, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva pirazossifen non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva pirazossifen, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 26 luglio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen è consentita fino al 31 dicembre 2003.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti pirazossifen sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 26 luglio 2003.

Roma, 2 luglio 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI A BASE DI PIRAZOSSIFEN LE CUI AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO SONO REVOCATE A DECORRERE DAL 26 LUGLIO 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
PAICER 10 G	007901	22/03/90	Ishihara Sangyo Kaisha LTD
MERCURY	008406	07/08/93	Siapa S.r.l.
SILRIS TRIS	008274	04/05/93	Siapa S.r.l.
SILRIS DUO	008273	04/05/93	Siapa S.r.l.
SILRIS	007900	22/03/90	Siapa S.r.l.

03A08521

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 aprile 2003.

Riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Fondo per le politiche sociali;

Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale il Fondo in argomento è denominato «Fondo nazionale per le politiche sociali»;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)» il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 46, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando prioritariamente l'integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità;

Visto l'art. 91, comma 1, della indicata legge finanziaria per l'anno 2003, il quale dispone che, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione nei luoghi di lavoro, di servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il successivo comma 5 del medesimo art. 91, il quale stabilisce che per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziato sul Fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'art. 46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del Fondo di rotazione di cui al comma 1;

Vista la legge del 27 dicembre 2002, n. 290, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005»;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate dal sopra citato art. 52, comma 2 della legge finanziaria 2002, gli stanziamenti di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28 - Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città - ed alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13 - Fondo per l'associazionismo - pari a rispettivi € 7.746.853,00 e € 10.329.138,00, confluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali;

Considerato che ai fini della corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge n. 448 del 1998 risultano stanziati dalla legge finanziaria 2003 ulteriori risorse per complessivi 33 milioni di euro, di cui 28 milioni sul capitolo 1762 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» (U.P.B. 3.1.2.2) e 5 milioni sul capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali»;

Considerato che ai fini del finanziamento delle prestazioni di cui all'art. 33 della legge n. 104 del 1992 risultano presenti € 6.713.940 sul capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» a fronte delle modifiche ed integrazioni apportate al predetto articolo dalla legge n. 53 del 2000 (articoli 19 e 20);

Considerato che il decreto-legge n. 73 del 14 aprile 2003, recante «Disposizioni urgenti in materia di provvidenze per i nuclei familiari con almeno tre figli minori e per la maternità» assegna € 136.000.000, derivanti da minori oneri accertati nell'attuazione dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per il finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 della medesima legge;

Considerato pertanto che la somma complessiva afferente il Fondo nazionale per le politiche sociali per il corrente anno 2003 ammonta a complessivi € 1.716.555.931, di cui:

€ 1.522.766.000,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1711 «Fondo per le politiche sociali», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.5.1);

€ 7.746.853,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1875 «Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.10);

€ 10.329.138,00 risultano presenti in bilancio, al capitolo 1865 «Fondo per l'associazionismo sociale», iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.9);

€ 33.000.000,00 risultano presenti in bilancio quanto ad € 28.000.000,00 al capitolo 1762 «Somma da erogare per la corresponsione dell'assegno ai nuclei familiari, ecc.» e quanto a € 5.000.000,00 al capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.2);

€ 6.713.940,00 risultano presenti in bilancio al capitolo 1766 «Somma da erogare per la copertura degli oneri, ecc.» iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - C.d.R. n. 3 «Politiche sociali e previdenziali» (U.P.B. 3.1.2.2);

€ 136.000.000,00 somme derivanti dagli ulteriori minori oneri accertati nell'attuazione dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e che concorrono al finanziamento dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 della medesima legge;

Ritenuto di dover individuare risorse straordinarie che saranno trasferite alle regioni per essere destinate a quei comuni che esauriscono i finanziamenti nel primo semestre dell'anno 2003 a seguito della conclusione della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione eccezionale di benefici sino al 30 giugno 2003. Tali risorse sono finanziate per il 50 per cento a carico delle regioni e per il 50 per cento a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Ritenuto pertanto, opportuno provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi € 1.716.555.931 da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente;

Acquisita in data 15 aprile 2003, l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003, ammontanti nel complesso a € 1.716.555.931 sono attribuite con il presente provvedimento ai soggetti sotto elencati per gli importi a fianco corrispondenti:

1. Somme destinate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.).....	€ 678.279.253
2. Somme destinate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano	€ 896.823.876
3. Somme destinate ai comuni	€ 44.466.939
4. Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali	€ 96.985.863
Totale	€ 1.716.555.931

Art. 2.

Le tabelle numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono:

Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali;

Tab. 2) Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi, quali: assegni di maternità; assegni ai nuclei familiari; agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave; indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major;

Tab. 3) Finanziamento degli interventi di competenza regionale previsti dalla legislazione costituente il Fondo nazionale per le politiche sociali, compreso l'art. 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53. L'assegnazione delle risorse alle singole regioni è uguale, in termini percentuali, a quella dell'anno 2002.

Il totale del finanziamento è comprensivo delle risorse da destinare a quei comuni che esauriscono i finanziamenti nel primo semestre dell'anno 2003 a seguito della conclusione della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, al fine di consentire agli stessi una erogazione eccezionale dei benefici, nonché delle risorse da destinare, ai sensi dell'art. 46, comma 2, della legge n. 289 del 2002, alle famiglie di nuova costituzione, di cui all'art. 29 della Costituzione, per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità. Le risorse relative alle misure di sostegno alla povertà sono poste a carico per il 50 per cento alle Regioni e per il restante 50 per cento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Tab 4) Finanziamento degli interventi di competenza comunale relativi all'applicazione della legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», ripartito come nell'anno 2002;

Tab. 5) Politiche in favore delle famiglie: costituzione del Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano nei luoghi di lavoro servizi di asilo nido e micro-nidi, al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti con prole;

Tab. 6) Fondo per gli interventi a carico del Dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi.

Art. 3.

Considerato che il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate nell'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e che i medesimi affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione, ed al fine di garantire il completo trasferimento delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali alle regioni ed agli enti beneficiari, le somme preordinate sul capitolo 1865 - u.p.b. 3.1.2.9 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non utilizzate per i fini indicati dalla legge 383 del 2000, sono destinate ad integrare i finanziamenti degli interventi previsti dalla normativa costituente il citato Fondo nazionale per le politiche sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 18 aprile 2003

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 238

TABELLA N. 1

Riparto generale

Riparto generale delle risorse finanziarie del FNPS per l'anno 2003

Totale delle risorse finanziarie da ripartire		€ 1.716.555.931
Fondi destinati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale		€ 678.279.253
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi		
Fondi destinati alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano		€ 896.823.876
Fondi destinati ai Comuni		€ 44.466.939
Tipologia Intervento		
Finanziamento degli interventi di competenza comunale di cui alla legge 285 del 1997		
Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e previdenziali		€ 96.985.863
Tipologia Intervento		
^a Politiche in favore delle famiglie: finanziamento dei datori di lavoro per la realizzazione di asili nido	€	10.000.000
^b Somme attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali	€	86.985.863

TABELLA N. 2

Diritti soggettivi

Fondi destinati all'Istituto nazionale per la previdenza sociale

Tipologia intervento - Finanziamento degli interventi costituenti diritti soggettivi	Importo
Legge 23 dicembre 1998, n. 448	
Art. 65 - Assegni ai nuclei familiari ecc.	€ 366.349.253
Art. 66 - Assegni di maternità ecc.	€ 265.200.000
Legge 5 febbraio 1992, n. 104	
Art. 33 - Agevolazioni ai genitori di persone con handicap grave	€ 45.700.000
Legge 28 dicembre 2001, n. 448	
Art. 39 - Indennità a favore dei lavoratori affetti da talassemia major	€ 1.030.000
TOTALE	€ 678.279.253

TABELLA N. 3

Risorse destinate alle Regioni e province autonome

(Le risorse, escluse quelle relative alle misure di sostegno alla povertà, sono state ripartite utilizzando le medesime percentuali dell'anno 2002)

REGIONI	%	Risorse indistinte 2003	Politiche in favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno alla natalità	Risorse per le misure di sostegno alla povertà (*)	Totale risorse trasferite
Abruzzo	2,45%	17.162.513	3.946.385		21.108.898
Basilicata	1,23%	8.615.234	1.981.005	257.470	10.853.710
Calabria	4,11%	28.793.430	6.620.823	5.887.242	41.301.496
Campania	9,98%	69.897.978	16.072.491	17.802.086	103.772.555
Emilia Romagna	7,05%	49.389.023	11.356.618		60.745.641
Friuli Ven. Giulia	2,19%	15.358.015	3.531.455		18.889.470
Lazio	8,60%	60.218.114	13.846.682	1.226.154	75.290.951
Liguria	3,02%	21.139.675	4.860.902	386.661	26.387.239
Lombardia	14,15%	99.072.905	22.781.036	324.517	122.178.458
Marche	2,68%	18.732.639	4.307.423		23.040.062
Molise	0,80%	5.585.057	1.284.240	466.035	7.335.331
P.A. di Bolzano	0,82%	5.766.964	1.326.068		7.093.032
P.A. di Trento	0,84%	5.910.735	1.359.127		7.269.863
Piemonte	7,18%	50.280.771	11.561.668		61.842.439
Puglia	6,98%	48.850.673	11.232.828	7.244.953	67.328.454
Sardegna	2,96%	20.728.054	4.766.253	202.106	25.696.413
Sicilia	9,19%	64.314.247	14.788.556	1.850.529	80.953.332
Toscana	6,55%	45.893.714	10.552.899		56.446.613
Umbria	1,64%	11.494.867	2.643.154		14.138.021
Valle d'Aosta	0,29%	2.020.799	464.667		2.485.466
Veneto	7,28%	50.950.715	11.715.717		62.666.432
TOTALI	100%	€ 700.176.123	€ 161.000.000	€ 35.647.753	€ 896.823.876

(*) Risorse da trasferire ai Comuni come da allegato cofinanziate al 50 per cento tra le Regioni e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ALLEGATO ALLA TABELLA N. 3

Misure di sostegno alla povertà (ex RMI)

REGIONI	COMUNI	Risorse per le misure di sostegno alla povertà	
Basilicata			257.470
	Bernalda (MT)	257.470	
Calabria			5.887.242
	Cutro(CZ)	3.199.581	
	San Giovanni in Fiore(CS)	2.663.778	
	Nardodipace(VV)	23.883	
Campania			17.802.086
	Orta di Atella(CE)	4.972.471	
	Napoli	10.700.266	
	Caserta	2.129.349	
Lazio			1.226.154
	Alatri(FR)	620.240	
	Pontecorvo(FR)	598.092	
	Monterosi(VT)	7.822	
Liguria			386.661
	Genova	386.661	
Lombardia			324.517
	Cologno Monzese(MI)	100.000	
	Limbrate(MI)	224.517	
Molise			466.035
	Isernia	466.035	
Puglia			7.244.953
	Andria(BA)	505.199	
	Foggia	6.739.754	
Sardegna			202.106
	Sassari	202.106	
Sicilia			1.850.529
	Leonforte(EN)	1.375.730	
	Agira(EN)	474.799	
TOTALI		€ 35.647.753	

TABELLA N. 4

Comuni 2003

Risorse destinate ai Comuni

(Le risorse sono state ripartite come nell'anno 2002)

COMUNI	IMPORTI 2003
VENEZIA	844.066
MILANO	4.398.455
TORINO	3.121.291
GENOVA	2.131.404
BOLOGNA	1.036.835
FIRENZE	1.328.456
ROMA	9.650.449
NAPOLI	7.238.648
BARI	1.930.891
BRINDISI	959.388
TARANTO	1.501.912
REGGIO CALABRIA	1.745.163
CATANIA	2.386.538
PALERMO	5.014.249
CAGLIARI	1.179.194
TOTALI	€ 44.466.939

TABELLA N. 5

Politiche in favore delle famiglie

Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali

Tipologia intervento	
Politiche in favore delle famiglie: finanziamento ai datori di lavoro per la realizzazione di asili nido	€ 10.000.000

TABELLA N. 6

Fondo indistinto

Fondi destinati al Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali

Tipologia intervento	
Somma attribuita al Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali	€ 86.985.863

03A08743

DECRETO 1° luglio 2003.

Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Obbligo formativo - Anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, «norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Visto la legge del 17 maggio 1999, n. 144, «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000 n. 257, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge n. 53 del 28 marzo 2003, «delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il corrente anno 2003 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere b) e c) e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, come recepite dalla legge n. 53 del 28 marzo 2003, € 204.700.000,00 a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali risorse sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella di seguito riportata.

Regioni	15-16-17enni (a)	Ripartizione delle risorse in euro
Piemonte	20.317	12.981.926
Valle d'Aosta	647	413.413
Liguria	4.287	2.739.259
Lombardia	52.051	33.258.958
Provincia autonoma di Bolzano	5.938	3.794.196
Provincia Autonoma di Trento	3.820	2.440.860
Veneto	24.875	15.894.345
Friuli Venezia Giulia	3.382	2.160.992
Emilia Romagna	10.493	6.704.698
Toscana	10.369	6.625.466
Umbria	1.809	1.155.894
Marche	2.790	1.782.723
Lazio	15.999	10.222.860
Abruzzo	4.325	2.763.539
Molise	1.097	700.949
Campania	52.542	33.572.690
Puglia	35.908	22.944.087
Basilicata	1.979	1.264.519
Calabria	12.839	8.203.719
Sicilia	46.232	29.540.799
Sardegna	8.661	5.534.108
TOTALE . . .	320.360	204.700.000

(a) Dati ISTAT sui 15-16-17enni fuori dal sistema scolastico.

2. Può essere riservata una quota fino al 10% delle risorse assegnate per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperte da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria.

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2003 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

Art. 2.

1. Le risorse vengono erogate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento in seguito alla comunicazione da parte degli assessorati competenti dell'avvio delle procedure per la realizzazione delle attività formative.

2. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'attuazione dell'obbligo formativo ciascuna regione e provincia autonoma predispone un rapporto annuale di attuazione, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, da inviare allo stesso Ministero entro il 15 luglio di ogni anno. Il Ministero del lavoro e politiche sociali, con la collaborazione dell'ISFOL, entro il 30 novembre successivo, elabora un documento di monitoraggio sulla base dei rapporti realizzati dalle regioni e province autonome.

3. Qualora entro il 31 dicembre 2005 non venga dichiarato impegnato dagli assessorati competenti l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse sono distribuite fra le altre amministrazioni regionali e delle province autonome sulla base di indicatori di performance da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni.

Roma, 1° luglio 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

03A08793

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Antares per azioni a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale D.P.L.;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Antares per azioni a responsabilità limitata», con sede in Torino, costituita in data 12 aprile 1978 con atto a rogito del notaio dott.ssa Luisa Quagliano Rinaudo n. REA 541944, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, e il dott. Davide Carcagni nato a Torino il 10 luglio 1963, con studio in Torino, via E. De Sonnaz n. 14, ne è nominato commissario liquidatore;

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08740

DECRETO 30 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «CAS.CO. - Soc. coop. a r.l.», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1997 con il quale il dott. Agostino Gattei è stato nominato commissario liquidatore della società «CAS.CO. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 1° ottobre 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giorgio Edoardo Luerti, nato a Roma il 4 dicembre 1964, ivi domiciliato in via Guido d'Arezzo n. 15, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Agostino Gattei, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08574

DECRETO 30 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La nuova casa», in Cornaredo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1992 con il quale il dott. Aldo Patruno è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La nuova casa», con sede in Cornaredo (Milano), in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 17 settembre 2002 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario liquidatore;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mara Sacchini, nata a Milano il 17 maggio 1945, ivi domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 28, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Aldo Patruno, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08575

DECRETO 30 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Quattro mura», in Milano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2000 con il quale il rag. Giambattista Fiorini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Quattro mura», in Milano, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la nota in data 28 agosto 2002 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mara Sacchini, nata a Milano il 17 maggio 1945, ivi domiciliata in Corso di Porta Vittoria n. 28, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Giambattista Fiorini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08576

DECRETO 30 giugno 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa occupazionale servizi comunitari - C.O.SER.CO. a r.l.», in Osio Sotto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1997 con il quale il dott. Raffaele Fiore è stato nominato commissario liquidatore della società «Cooperativa occupazionale servizi comunitari - C.O.SER.CO. a r.l.», in Osio Sotto (Bergamo), in liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Emilia Bolandrina, nata a Lovere (Bergamo) il 25 ottobre 1968, ivi domiciliata in via F. Nullo, n. 8/A, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Raffaele Fiore, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08577

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 29 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61362;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Marrone di Castel del Rio» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08733

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 29 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61363;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pera dell'Emilia-Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08734

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 29 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 18 marzo 2002, protocollo n. 61364;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Pesca e Nettarina di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08735

DECRETO 9 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalognolo di Romagna».

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con decreto del 28 gennaio 1999, è stata prorogata fino al 29 agosto 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Scalognolo di Romagna», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale 18 marzo 2002, protocollo n. 61365;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Scalognolo di Romagna»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Check Fruit S.r.l.», con sede in Bologna, via Cesare Boldrini n. 24, con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Scalognolo di Romagna» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 4 febbraio 2002, 23 maggio 2002, 2 luglio 2002, 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 agosto 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 28 gennaio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08736

DECRETO 10 luglio 2003.

Modifica della sede del laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, autorizzato con decreto 2 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, ubicato in Verona, via Salvo d'Acquisto n. 7, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che in data 13 giugno 2003, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la sede in via Dominutti s.n.;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2001, relativo all'autorizzazione al laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è modificato nella sede, da via Salvo D'Acquisto n. 7 in via Dominutti s.n.

Il presente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08741

DECRETO 10 luglio 2003.

Modifica della sede del laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, autorizzato con decreto 2 luglio 2001, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2001, con il quale autorizza il laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, ubicato in Verona, via Salvo d'Acquisto n. 7, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale;

Considerato che in data 13 giugno 2003, il predetto laboratorio ha comunicato di aver trasferito la sede in via Dominutti s.n.;

Ritenuta, pertanto, la necessità di modificare la sede del laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 2 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 194 del 22 agosto 2001, relativo all'autorizzazione al laboratorio ARPAV - Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleico, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, è modificato nella sede, da via Salvo D'Acquisto n. 7 in via Dominutti s.n.

Il presente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08742

DECRETO 14 luglio 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 18 ottobre 1999, è stata prorogata fino al 18 settembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62104;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 18 ottobre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia), con decreto 28 gennaio 1999, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Vitellone bianco dell'Appennino centrale» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003 e 9 aprile 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 18 ottobre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

03A08737

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 30 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Padova, con la quale si comunica che per l'intera giornata del 27 giugno 2003 i servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) non hanno potuto funzionare a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 2 luglio 2003, prot. n. 4702;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento per l'intera giornata del 27 giugno 2003 dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 luglio 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A08638

DECRETO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'attività di sportello dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 13 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Treviso, con la quale è stata comunicata l'impossibilità di assicurare, dalle ore 8,30 alle ore 10 del giorno del 13 giugno 2003, i servizi di sportello del reparto servizi catastali a causa del mal funzionamento delle apparecchiature informatiche;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 1° luglio 2003, prot. n. 4095;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Treviso dalle ore 8,30 alle ore 10 del giorno del 13 giugno 2003, i servizi di sportello del reparto servizi catastali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 luglio 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A08639

DECRETO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'attività di accettazione Docfa nell'area servizi catastali e le ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 30 giugno 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Treviso, con la quale è stata comunicata l'impossibilità, per l'intera giornata del 27 giugno 2003, di assicurare l'accettazione Docfa nell'area servizi catastali e le ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare, a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 1° luglio 2003, prot. n. 4736;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Treviso nell'intera giornata del 27 giugno 2003 per l'accettazione Docfa nell'area dei servizi catastali e le ispezioni ipotecarie nell'area di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 4 luglio 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A08640

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma nei giorni dal 24 al 27 giugno 2003.

Motivazione.

Il presente atto dispone l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma in quanto con nota prot. n. 5210 del 25 giugno 2003 e nota n. 5346 del 30 giugno 2003 la procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma nei suddetti giorni.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 8 luglio 2003

Il direttore regionale: DI IORIO

03A08637

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Manfredonia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Manfredonia.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Manfredonia nella giornata del 27 giugno 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla constatazione delle numerose adesioni allo sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali per il 27 giugno 2003; tale circostanza non ha permesso all'ufficio di assicurare pienamente i servizi istituzionali del front-office per l'intera giornata.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 2003/17577 del 30 giugno 2003.

Il Garante del contribuente della regione Puglia, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del relativo decreto con nota prot. n. 516/03 dell'8 luglio 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A08636

AGENZIA DELLE DOGANE

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2003.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Messina.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota protocollo n. 0005 del 14 luglio 2003 della Direzione regionale per Sicilia relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Messina;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata la informativa con le organizzazioni sindacali;

A D O T T A

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Messina.

A far data dal 31 luglio 2003 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Messina, dipendente dalla Direzione regionale per la Sicilia.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

Milazzo;

Giardini Naxos;

Lipari.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di Messina;

l'ufficio tecnico di finanza di Messina;

la dogana di Milazzo;

la sezione doganale di Lipari;

la sezione doganale di Giardini Naxos;

la sezione doganale Cabotaggio.

L'ufficio delle dogane di Messina ha competenza territoriale sulla provincia di Messina e comprende le sezioni operative di cui al comma 2.

L'ufficio delle dogane di Messina assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Messina, del soppresso ufficio tecnico di finanza di Messina e della soppressa sezione doganale cabotaggio. Le sezioni operative territoriali, di cui al comma 2, assumono le competenze delle omonime sopresse dogane e sezioni doganali di cui al comma 3.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Messina vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Messina, del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Messina.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Messina è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Messina assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i casieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 16 luglio 2003

Il direttore: GUAIANA

03A08738

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 16 luglio 2003.

Approvazione delle modifiche al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa italiana S.p.a. e al regolamento del Nuovo Mercato. (Deliberazione n. 14169).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto in particolare l'art. 63, comma 2, del suindicato decreto legislativo;

Vista la propria delibera n. 11091 del 12 dicembre 1997, con la quale la Borsa italiana S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'art. 56, comma 1, del decreto legislativo n. 415/1996;

Vista la propria delibera n. 11808 del 27 gennaio 1999 con la quale la Borsa italiana S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio del Nuovo Mercato;

Vista la lettera della Borsa italiana S.p.a. del 16 maggio 2002 con la quale sono stati trasmessi il regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa italiana S.p.a. e il regolamento del Nuovo Mercato, contenenti le modifiche approvate dall'assemblea ordinaria del 29 aprile 2003;

Vista la propria comunicazione del 20 giugno 2003 con la quale è stato richiesto alla Borsa italiana S.p.a. di effettuare alcune integrazioni al testo regolamentare concernente la disciplina dell'ammissione delle obbligazioni;

Vista la lettera della Borsa italiana S.p.a. del 25 giugno 2003 con la quale ha nuovamente trasmesso il regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa italiana S.p.a., contenente le integrazioni richieste, e il regolamento del Nuovo Mercato;

Ritenuto che le modifiche complessivamente apportate al regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa italiana S.p.a. e al regolamento del Nuovo Mercato sono conformi alla disciplina comunitaria e idonee ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori;

Delibera:

Sono approvati il regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa italiana S.p.a. e il regolamento del Nuovo Mercato, nel testo integrato approvato dall'assemblea ordinaria della Borsa italiana S.p.a. del 29 aprile 2002 e trasmesso con nota del 25 giugno 2003.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul bollettino della Consob.

Roma, 16 luglio 2003

Il Presidente: CARDIA

03A08789

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 17 giugno 2003.

Modificazione dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art 6, commi 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235, supplemento ordinario n. 165;

Vista la delibera del senato accademico di questo Ateneo seduta del 13 febbraio 2003 con cui è stata approvata la modifica di statuto relativamente all'art. 28, comma 1, lettera c);

Vista la nota protocollo n. 1851 del 23 maggio 2003 del M.I.U.R. - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti — Ufficio I — con la quale viene comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla modifica dell'art. 28, comma 1, lettera c) dello Statuto;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989, la modifica all'art. 28, comma 1°, lettera c) dello statuto dell'Università degli studi di Perugia, nel testo di seguito riportato ed evidenziata in grassetto:

Art. 28, comma 1, lettera c) «da una rappresentanza elettiva del personale che svolge le funzioni di cui al comma 3 del precedente articolo in misura non superiore al **5%** dei docenti di cui alla lettera a)».

Perugia, 17 giugno 2003

Il rettore: BISTONI

03A08744

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla nomina del maestro Franco Migliacci a presidente della Società italiana degli autori ed editori

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 2003, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri addì 24 luglio 2003, registro n. 9, foglio n. 50, il maestro Franco Migliacci è stato nominato presidente della Società italiana degli autori ed editori, per la durata di un quadriennio a decorrere dal 18 luglio 2003.

03A08891

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Manila (Filippine)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Manila (Filippine) è modificata come segue: il territorio dello Stato e della Repubblica di Palau.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08752

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Kuala Lumpur (Malaysia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Kuala Lumpur (Malaysia) è modificata come segue: il territorio della Malaysia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08753

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Yaoundé (Camerun)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Yaoundé (Camerun) è modificata come segue: il territorio dello Stato, il Ciad, Guinea Equatoriale, Repubblica del Centrafrica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08754

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia ad Accra (Ghana)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia ad Accra (Ghana) è modificata come segue: il territorio dello Stato e il Togo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08755

Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia in Maputo (Mozambico).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Maputo (Mozambico) è modificata come segue: il territorio dello Stato e lo Swaziland.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08756

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Losanna (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Losanna è modificata come segue: i cantoni Vaud e Friburgo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08757

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Basilea (Svizzera)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Basilea è modificata come segue: i cantoni di Basilea campagna e Soletta, i cantoni dell'Argovia e Giura, eccetto i circondari di Baden, Zurzach, Bremgarten e Muri.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08758

Modifica della circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia a Parigi (Francia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 2003, la circoscrizione territoriale del Consolato generale d'Italia in Parigi è modificata come segue: i dipartimenti di Ville-de-Paris, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Cotes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Vendée, Seine-Maritime, Calvados, Eure, Manche, Orne, Cote d'Or, Doubs, Jura, Haute-Saone, Yonne e i territori francesi d'oltremare (Martinica, Guyana Francese, Nuova Caledonia, Guadalupa, Riunione, Polinesia francese).

Art. 2.

I consolati onorari in Noumea (Nuova Caledonia), Papeete (Thaiti), Fort de France (Martinica), Point a Pitre (Guadalupa) ed il vice consolato onorario in Saint Denis (Isole Reunion) sono posti alle dipendenze del Consolato generale d'Italia a Parigi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A08759

Rilascio di exequatur

In data 2 luglio 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Fernando Sanchez Rau, console generale di Spagna a Napoli.

In data 2 luglio 2003 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Javier Navarro Izquierdo, console generale di Spagna a Roma.

03A08747-03A08760

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valore civile

Medaglia d'argento

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

Al sig. Benito Garbisa è conferita la medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione:

«Con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi e a trarre in salvo un bambino portatore di handicap in gravi difficoltà per le condizioni del mare, in quel momento particolarmente e pericolosamente avverse. Chiaro esempio di grande coraggio e di elette virtù civiche». - 28 agosto 2000 - Venezia Lido

Alla memoria del comandante provinciale dei Vigili del fuoco dott. ing. Elio Andò è conferita la medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione:

«Accorso in un deposito commerciale dove si stava verificando un ingente perdita di g.p.l., con pronta determinazione, alta professionalità e grave rischio personale interveniva, unitamente ai componenti la squadra, riuscendo a porre fine all'incidente, scongiurando conseguenze gravi per la salute umana e per l'ambiente. Chiaro esempio di umana solidarietà ed elevato senso del dovere». - 17 settembre 2001 - Bassano del Grappa (VI)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 novembre 2002 è stata conferita la medaglia d'argento al valore civile al Comando provinciale dei vigili del fuoco di Pisa con la seguente motivazione:

«Il personale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, con generoso slancio e consapevole sprezzo del pericolo, non esitava ad introdursi in un nosocomio ove era in atto un violento incendio, riuscendo a trarre in salvo - coadiuvato da personale di altre forze dell'ordine - settantasei degenti, molti dei quali non deambulanti. - 26/27 aprile 2001 - Pisa.

03A08641-03A08642

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Dichiarazioni di giacenza del vino e dei mosti - Settore vitivinicolo - Applicazione del regolamento CE n. 1282/2001

Attraverso il presente avviso il Ministero delle politiche agricole e forestali rende noto che sono confermate le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione di giacenza.

Ai fini del corretto adempimento dell'obbligo relativo alla dichiarazione di giacenza da parte dei soggetti interessati, si precisa quanto segue.

Il regolamento CE n. 1282/2001 prevede che la presentazione della dichiarazione di giacenza dei prodotti vitivinicoli (articoli 6 e 12) da parte dei soggetti interessati deve riferirsi ai quantitativi di prodotto detenuti alla data del 31 luglio 2003.

La data di presentazione ai comuni delle dichiarazioni di giacenza, come previsto nel decreto ministeriale 16 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2003, è fissata al 10 agosto 2003.

Tuttavia, tenuto conto che il 10 agosto 2003, è domenica, in applicazione della regolamentazione comunitaria in materia (Reg. CE n. 1182/71) la data ultima di presentazione è prorogata automaticamente al primo giorno successivo non festivo e, cioè, all'11 agosto 2003.

La dichiarazione deve riferirsi alla quantità espressa in ettolitri, detenuta alla mezzanotte del 31 luglio 2003, deve essere presentata in cinque copie al comune nel cui territorio sono ubicati i locali dove sono detenuti i vini e/o i mosti entro e non oltre il 10 agosto 2003.

I comuni devono procedere all'inoltro delle dichiarazioni, presentate entro la data del 25 agosto 2003.

La dichiarazione deve essere presentata sui modelli in vigore nelle precedenti campagne, tenuto conto delle avvertenze per la loro compilazione, contenute nel decreto ministeriale del 17 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 luglio 1992.

03A08792

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla Sangemini S.p.a. di San Gemini a produrre e mettere in vendita presso il proprio stabilimento in San Gemini le acque minerali naturali denominate Sangemini, antiche sorgenti Umbre-Fabia e Fonte Aura in contenitori in pet fabbricati con i polimeri estalon CB-602, poet resin tairilin, ozpet pet chips-2180, skypeet BL-8050DI.

Con determinazione dirigenziale del 18 giugno 2003, n. 5371 la Sangemini S.p.a. di Sangemini (Terni), con sede e stabilimento in San Gemini (Terni), via Tiberina n. 1, è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita le acque minerali naturali denominate «Sangemini», «Antiche sorgenti umbre Fabia» e «Fonte Aura» in contenitori prodotti con i seguenti polimeri PET:

Estalon CB-602 (prodotto dalla società far eastern industries LTD di Shanghai);

Pet resin tairilin (prodotto dalla società Nan ya plastics corporation - Tung Hwa North Road, 201, Tapei Taiwan R.O.C.);

Ozpet pet chips - 2180 (GG) (prodotto dalla società Leading synthetics Pty Ltd di Melbourne - Australia);

Skypeet BL-8050 (prodotto dalla società SK di Seoul - Korea).

03A08643

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigé** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 aprile 2003, n. 118, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige che integrano e modificano disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 2003).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 4, all'art. 4, comma 1, dove è scritto: «... è sostituito *dalla* seguente:», leggesi: «... è sostituito *dal* seguente:»;

Nel medesimo art. 1, comma 1, primo capoverso, dopo le virgolette iniziali, devono intendersi soppressi la lettera «c» e la parentesi.

03A08816

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ 318,00
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ 183,50
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 188,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ 175,00
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

*tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 7 2 5 *

€ 0,77